

SALVATORE MUSCOLINO

LA DIFESA ROSMINIANA DEL COSTITUZIONALISMO¹

Prendendo spunto da quella che, in un Convegno organizzato nell'aprile del 2005 a Villa Vigoni dedicato ai rapporti tra Rosmini e la filosofia tedesca, è stata definita la «quarta fase» degli studi rosminiani², intendo qui contestualizzare quanto più possibile la riflessione di Rosmini sui problemi concernenti l'organizzazione della società civile e, di conseguenza, il suo rapporto con la filosofia politica moderna e con la modernità in generale. Facendo ciò ritengo possibile, e spero di riuscire in questa operazione, far dialogare Rosmini anche con i problemi che la filosofia politica contemporanea deve affrontare.

1. *Rosmini e la cultura giuridica del suo tempo*

Cominciamo subito leggendo quanto Rosmini scrive nelle prime pagine di quell'opera straordinaria che è la *Filosofia del diritto*:

«Voce di molti oggidi si leva a dimandare a' governi una legislazione certa, unica, universale, ovvero ad applaudir loro perché colla formazione de' Codici tale la resero»³.

Come si evince dal testo citato, il punto di partenza di Rosmini è una valutazione sul contesto culturale europeo, a dimostrazione del fatto che egli intende muoversi nel solco di un dibattito che non sia limitato alle tematiche prettamente italiane. Rosmini osserva come il motivo caratterizzante il dibattito a lui contemporaneo sia quello relativo ai processi di codificazione e di costituzionalizzazione.

Questa sua vocazione europea ci obbliga quindi, in via preliminare, a una breve digressione in cui cercheremo di delineare quali siano le ca-

¹ Nelle pagine che seguono presenterò alcune riflessioni sul modo in cui Rosmini difende la necessità e l'importanza della costituzione per una società che intende salvaguardare la persona umana nelle sue molteplici dimensioni esistenziali. Il presente contributo costituisce una sorta di integrazione della ricerca già da me svolta negli anni passati sul problema del costituzionalismo nel pensiero di Rosmini: cfr. S. Muscolino, *Genesi e sviluppo del costituzionalismo rosminiano*, Palumbo, Palermo 2006, in cui ho affrontato l'evoluzione interna della dottrina costituzionale di Rosmini dagli scritti giovanili a quelli maturi.

² Cfr. M. Krienke, *Rosmini e la filosofia tedesca. Stato della ricerca e prospettive*, in Id. (ed.), *Sulla ragione. Rosmini e la filosofia tedesca* [Atti del Convegno svoltosi al Centro italo-tedesco Villa Vigoni (Como) aprile 2005], Rubbettino, Soveria Mannelli 2008, p. 101.

³ A. Rosmini, *Filosofia del diritto*, Cedam, Padova 1967, vol. I, p. 3.

ratteristiche della storia moderna dal punto di vista del diritto e come si arriva a questa domanda di codici e costituzioni. Come noto ai giuristi, la società medioevale è una società completamente permeata dall'attenzione ai diritti. Un importante studioso in modo efficace scrive:

«Al livello più alto tutti i papi affermavano dei diritti contro gli imperatori e gli imperatori contro i papi. [...] Un grande signore feudale poteva godere simultaneamente di tutti i diritti enumerati dalla classificazione moderna di Hohfeld: una pretesa a rendite e servizi, un potere di fare giustizia, un'immunità dalla giurisdizione esterna, una libertà, per esempio, a cacciare nei boschi circostanti. I canonici delle cattedrali affermavano i loro diritti contro i vescovi. I vescovi e i baroni difendevano i loro diritti contro i re. I comuni di nuova formazione compravano i loro diritti e talvolta combattevano per essi. [...] Persino i contadini, quando emigravano per fondare nuovi villaggi negli spazi ancora vasti di boschi e zone incolte, potevano pretendere maggiori libertà dai signori che avevano bisogno di nuova manodopera»⁴.

Un momento fondamentale della storia del diritto europeo è senza dubbio il XII secolo quando gli studiosi della scuola giuridica di Bologna riscoprono il *Corpus Iuris* di Giustiniano e decidono di trasformare il diritto romano in *ius commune* europeo. Così facendo tali studiosi ritengono possibile realizzare quella società universale retta da un'unica legge che è stata l'aspirazione dei ceti colti fin dai tempi di Carlo Magno⁵. L'operazione svolta dalla scuola di Bologna assume quindi una funzione di fondamentale importanza perché riesce a fondere due concezioni del diritto: quella di derivazione romana (attenta al ruolo dei giudici) e quella giustiniana (che, influenzata dall'idea bizantina di sovranità, era una concezione testuale, legislativa e dogmatica)⁶.

La ricezione dello *ius commune* nelle varie aree d'Europa è stata però lenta, non omogenea e influenzata ovviamente dai vari contesti politici e sociali. Un dato è comunque sicuro: a differenza dell'Europa continentale, l'Inghilterra è rimasta estranea a questo processo di ricezione perché la sua tradizione giuridica si è consolidata intorno a una propria *common law* già a partire dalla conquista normanna dell'XI secolo. Guardando più nel dettaglio è bene ricordare che la *common law* inglese pur rifiutando lo *ius commune* di provenienza continentale non è completamente estranea al diritto romano, tutt'altro. Come infatti avveniva nell'antico diritto romano, la *common law* è una *case law* non scritta, cioè una giurisprudenza che si fonda sulle decisioni dei giudici e non su leggi astratte e formali. Per

⁴ Cfr. B. Tierney, *L'idea dei diritti naturali. Diritti naturali, legge naturale e diritto canonico 1150-1625*, tr. it., il Mulino, Bologna 2002, pp. 87-88.

⁵ Cfr. A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa*, 2 voll., Giuffrè, Milano 1979, vol. I, pp. 34-35.

⁶ Cfr. *ibi*, p. 480.

questa ragione gli inglesi sono restii ad accettare lo *ius commune* di provenienza continentale: dal loro punto di vista, infatti, la certezza del diritto viene garantita dall'azione del giudice per cui un diritto come quello che si diffonde in Europa fino al XVI secolo caratterizzato da una giurisprudenza essenzialmente dottrinale (con relativo indebolimento della funzione del giudice) appare senza dubbio un oggetto estraneo da rifiutare.

Gli effetti di questi due concezioni giuridiche sulla storia politica dell'Inghilterra e del resto dell'Europa sono noti. Mentre in Inghilterra, essendo il corpo dei giudici il depositario del diritto, si afferma il principio della *rule of law*, cioè il primato del diritto sullo Stato, nel continente si sviluppa un percorso differente che porta attraverso alterne e contraddittorie vicende verso lo Stato assoluto e verso il primato della legge.

Agli esordi dell'età moderna, con la formazione degli Stati nazionali la situazione giuridica europea si avvia verso nuovi sviluppi. Lo *ius commune* tende a trasformarsi in diritto nazionale nel senso che la sua autorità non deriva più, come in età medioevale, dalla sua origine imperiale ma piuttosto dall'accettazione compiuta dai vari sovrani. Lo *ius commune* diventa così il diritto positivo dello Stato.

Ma, alla lunga, questa situazione genera difficoltà crescenti per cui lo storico del diritto Adriano Cavanna, ai cui lavori ci siamo ispirati in questa breve e necessariamente sintetica ricostruzione storiografica, scrive:

«La storia giuridica moderna è storia di una lunga e grande crisi. Crisi lunga, perché lo Stato assoluto nasce senza quel diritto *suo* che la sovranità postula, e per tre secoli è costretto ad amministrare l'intramontabile e ormai ingombrante *ius commune* ereditato dall'Europa. È crisi grande, perché crisi della razionalità cristiana: crisi di una civiltà che si *secolarizza*, che passa da una concezione geocentrica a una concezione antropocentrica dell'esistenza, da una visione del mondo retto da un ordine divino-rivelato all'idea della natura come pienamente dominabile dall'uomo attraverso lo scientismo tecnologico»⁷.

2. Costituzionalismo e liberalismo

Questa breve digressione è stata necessaria per comprendere il clima culturale in cui Rosmini si trova a operare. Questo graduale passaggio dallo *ius commune* ai diritti positivi nazionali nell'Ottocento si combina con le idee di sovranità che provengono soprattutto dal mondo francese (a partire da Bodin, tramite Rousseau e giacobini) aprendo la strada a uno Stato sempre più ingombrante.

I primi interessi di Rosmini (siamo nella prima metà degli anni '20 dell'Ottocento) sono rivolti soprattutto alla politica ed egli si interroga sul

⁷ *Ibi*, vol. II, pp. 30-31.

modo di realizzare una società stabile non soggetta a eventi rivoluzionari. Interrotti gli studi politici in seguito ad alcuni soggiorni a Milano e realizzato l'approfondimento filosofico contenuto nel *Nuovo Saggio* (pubblicato nel 1830), Rosmini ritorna ai temi politici con la consapevolezza che tali problemi vanno affrontati e risolti partendo da un orizzonte filosofico più ampio: quello della giustizia. Solo se una società è giusta può essere stabile. Quindi diventa prioritario per il Rosmini della *Filosofia politica* e della *Filosofia del diritto* indagare quale sia l'assetto istituzionale più idoneo affinché la società venga percepita come giusta dai suoi componenti. A tratti sembra che Rosmini profetizzi John Rawls e la sua *A Theory of Justice* del 1971, laddove il filosofo americano scrive che

«la giustizia è la prima virtù delle istituzioni sociali così come la verità lo è dei sistemi di pensiero»⁸.

Per rendere più chiara questa analogia, dal momento che Rawls è una delle figure più importanti nell'ambito della filosofia contemporanea, osserviamo che quando Rosmini intitola il proprio progetto di costituzione *La Costituzione secondo la giustizia sociale* (1848) non dobbiamo interpretare l'espressione «giustizia sociale» come se Rosmini volesse realizzare un mondo più equo alla maniera dei socialisti o comunisti: piuttosto questa espressione significa «giustizia della società», cioè un assetto che sia intrinsecamente giusto e che venga percepito come tale da tutti i cittadini.

In opere come la *Filosofia della politica* e la *Filosofia del diritto* Rosmini elabora tutto un arsenale concettuale che permette di definire la sua posizione politica come liberale. Attenzione, però, al significato che si attribuisce al termine «liberale». Lo stesso Rosmini, nel saggio sul Comunismo e Socialismo, è consapevole delle difficoltà che il termine liberale può suscitare e precisa che, se liberalismo è un termine abusato, il suo autentico significato, o almeno il significato che egli stesso gli attribuisce definendosi liberale, è il seguente: il liberalismo

«è un sistema di diritto e insieme di politica, il quale assicura a tutti il prezioso tesoro di loro giuridiche libertà»⁹.

Una società è liberale, quindi, quando garantisce a tutti le giuridiche libertà. A questo punto ci sentiamo di proporre un'ipotesi interpretativa che, ci pare, non sia mai stata sistematicamente sviluppata dagli studiosi sebbene diverse volte si siano avute alcune intuizioni in tale direzione. La

⁸ J. Rawls, *Una teoria della giustizia*, tr. it., Feltrinelli, Milano 1997, p. 21.

⁹ A. Rosmini, *Il Comunismo ed il socialismo. Ragionamento letto nell'Accademia dei Risorgenti di Osimo*, in Id., *Opuscoli politici*, Città Nuova, Roma 1978, p. 88. La libertà, lo ricordiamo, per Rosmini ha un carattere fondamentalmente antropologico. Il problema della libertà, quindi, si salda a quello della persona nelle sue molteplici manifestazioni.

nostra idea è che la filosofia politica e giuridica di Rosmini può essere considerata come una sorta di sintesi tra la istanza del mondo giuridico anglosassone (cioè il mondo della *common law*) e il costituzionalismo europeo e tale sintesi, ovviamente, risente della formazione metafisico-teologica dell'Autore. Cerchiamo di giustificare tale nostra ipotesi interpretativa soffermandoci rapidamente sui giudizi che Rosmini qui e lì pronuncia sul mondo politico inglese.

Cominciamo dalla *Politica prima* perché già in questo primo laboratorio Rosmini manifesta la propria simpatia verso il mondo politico e giuridico anglosassone. Chi conosce tale monumentale scritto, cui l'Autore lavora in modo discontinuo tra il 1822 e il 1827, sa che contiene un principio cardine di tutta la filosofia politica rosminiana e nello specifico della sua dottrina costituzionale per come, almeno, egli la presenta nella costituzione del 1848: il principio secondo il quale il potere sia equilibrato alla proprietà e il rifiuto della rappresentanza personale a favore di un sistema elettorale censitario. Rosmini critica già in questi anni tutti i tentativi in atto nelle costituzioni postrivoluzionarie di dar vita a un sistema elettorale non censitario e loda proprio l'eccezione inglese¹⁰ che egli conosce tramite l'opera di Harrington, Blackstone, Young e Squire.

In un altro importante frammento elaborato da Rosmini nel periodo della «svolta milanese» e ora inserito nell'edizione nazionale della *Politica prima*, interrogandosi sull'essenza del diritto naturale egli mostra ancora una volta una certa simpatia nei confronti del mondo inglese. Questa volta dimostra di condividere la concezione inglese della libertà politica perché basata sui costumi¹¹ e condivide anche il sistema del precedente giudiziario¹². Il filosofo di Rovereto è però consapevole di un limite culturale della politica inglese:

«A me sembra le leggi inglesi trovansi ancor molto imperfette, appunto perché quasi sul solo costume s'appoggiano: tuttavia direi per ciò stesso, che sono sulla buona strada. La legislazione appoggiata sul solo costume non può evitare delle imperfezioni, come diciamo appresso: ma essa è tuttavia più vicina al fine naturale delle leggi. Quindi forse null'altra nazione quanto gl'Inglesi mostra e sempre ha mostrato vivo entusiasmo per la legge naturale»¹³.

Non deve stupire che in questa fase a tali simpatie verso il mondo inglese si accompagni anche qualche critica perché se da un lato Rosmini, che da qualche tempo ha iniziato la sua crociata contro il razionalismo illuminista e rivoluzionario, vede positivamente la cultura inglese perché attenta alla dimensione storica e all'approccio realista alla politica, dall'al-

¹⁰ Cfr. A. Rosmini, *Politica prima*, Città Nuova, Roma 2003, pp. 172-177.

¹¹ Cfr. *ibi*, p. 126 (*Frammento 4*).

¹² Cfr. *ibi*, p. 690.

¹³ *Ibi*, p. 704, nota 126.

tro lato la sua formazione metafisica e teologica lo spingono però a non accettare il modello inglese *tout court* per i motivi sopra richiamati. Dopo il *Nuovo Saggio sull'origine delle idee* (1830) grazie all'idea dell'essere egli trova la via per non ridurre la legge al costume ma per farne un atto della ragione come insegna Tommaso d'Aquino e la più genuina tradizione filosofica cristiana.

Proseguendo in linea cronologica, nell'opera intitolata *Della Naturale Costituzione della società civile* Rosmini affronta l'importante questione della natura della società civile e della sua differenza con il Tribunale politico: mentre la società civile e quindi la politica devono occuparsi di questioni riguardanti la ricchezza e l'economia, il Tribunale si occupa della giustizia. Siccome i materiali presenti in quest'opera confluiscono poi nella *Filosofia della politica*, non scendiamo nei dettagli ma ci limitiamo a riportare il giudizio di Rosmini sull'Inghilterra:

«Finalmente osservo che gl'Inglese si sono più avvicinati di tutti gli altri a conoscere la vera teoria della società civile»¹⁴.

Dopo questa breve, ma a nostro avviso significativa rassegna, passiamo all'opera più importante nell'ambito del nostro discorso cioè *La Costituzione secondo la giustizia sociale* in cui il filosofo di Rovereto, proponendo un proprio progetto costituzionale, spiega quali siano i suoi bersagli e le istanze che egli vuole difendere. Il bersaglio polemico è chiaramente il costituzionalismo di derivazione francese, colpevole agli occhi di Rosmini di essere figlio di una cultura filosofica astratta, ossia quella illuminista. Un autentico costituzionalismo deve, al contrario, partire dalla tutela dei diritti di ragione e di natura, scrive Rosmini, perché la società civile, o Stato, non può mai ledere tali diritti pena il trasformarsi in un Stato assoluto. Nel progetto di costituzione del 1848 confluiscono così le idee e i principi sviluppati sistematicamente nella *Filosofia del diritto* e nella *Filosofia della politica*: la difesa della persona umana, la differenza tra legge e diritto, la distinzione tra società civile e le altre dimensioni esistenziali del cittadino, il carattere laico delle istituzioni.

L'organizzazione istituzionale che Rosmini suggerisce nel suo progetto di costituzione dovrebbe teoricamente garantire che nella società italiana, ma in realtà in qualunque società, sia garantito quel principio fondamentale espresso nella *Filosofia del diritto* e contenuto nella famosa proposizione: «La persona dell'uomo è il diritto umano sussistente».

Garantendo la persona umana si evita il pericolo del dispotismo che rappresenta, per certi versi, il pericolo maggiore in ogni società. Nella *Filosofia della politica* Rosmini in modo chiaro e convincente dimostra di

¹⁴ Id., *Della Naturale costituzione della società civile*, Grigoletti, Rovereto 1887, p. 254.

aver compreso perfettamente le contraddizioni in cui si muove larga parte della filosofia politica moderna proponendo di operare una distinzione fondamentale: quella tra assolutismo (o dispotismo) e liberalismo.

Tale distinzione non deve essere confusa con la questione delle forme di governo perché anche in una democrazia si possono verificare le condizioni per l'insorgenza di un dispotismo della maggioranza¹⁵. Quindi ciò su cui differiscono l'assolutismo e il liberalismo è il concetto di diritto sottostante: se il diritto, sulla base del concetto moderno di sovranità, viene ridotto alla volontà del legislatore allora siamo in presenza di un dispotismo, di uno o dei molti poco importa, mentre se riconosciamo, come propone Rosmini, l'esistenza di un diritto extrasociale oltre il diritto positivo ci muoviamo allora nell'ambito di una concezione liberale dello Stato.

Sebbene in molti si siano resi conto dell'aporìa in questione, Rosmini sembra essere l'unico, o sicuramente tra i pochi, ad avere compreso i possibili rimedi. Anche Kant, figura centrale nella storia del liberalismo europeo, percepisce tale problema ma non riesce a risolverlo perché, come noto, rifiuta la legittimità del diritto di resistenza in quanto gli appare incompatibile con l'assolutezza del concetto di sovranità. Da un punto di vista logico, la rivoluzione per Kant può essere solo un «fatto» di cui prendere atto, ma non un diritto.

L'elemento, a questo punto, di assoluta originalità del costituzionalismo rosminiano, e che permette al filosofo di Rovereto di superare per questo aspetto Kant, è il famoso Tribunale politico. Questo Tribunale svolge una delicata funzione nel quadro costituzionale che ha in mente Rosmini. Siccome esso deve garantire il primato della giustizia sulla politica, cioè evitare che i diritti dei singoli, ontologicamente prioritari rispetto alla società civile, siano lesi dalle leggi emanate dalle Camere, deve essere eletto a suffragio universale cioè da tutti i cittadini senza distinzioni di censo, a differenza delle elezioni per le Camere legislative per le quali egli prevede un voto proporzionale alle imposte pagate (cioè in proporzione al proprio contributo al fondo sociale). Il Tribunale si presenterebbe così come un organo autenticamente democratico come democratica è la giustizia, cioè eguale per tutti.

Inserendo la trattazione del Tribunale politico nel quadro interpretativo suggerito fin qui, emerge come Rosmini si renda conto dell'assurda pretesa sviluppatasi con la Rivoluzione di ridurre i diritti alla legge perché così facendo si apre la strada al soprasso dello Stato nei confronti del cittadino e dei suoi diritti.

In sostanza, come scrive Nicola Matteucci, nell'Europa continentale dopo la Rivoluzione si assiste progressivamente alla definitiva affermazione della volontà dello Stato come fonte del diritto (idea che trova in

¹⁵ Cfr. Id., *Filosofia della politica*, cit., p. 172, nota 45.

Hegel la sua massima espressione filosofica) e, solo dopo la crisi dello Stato liberale ottocentesco avvenuta con la prima guerra mondiale e dopo l'esperienza dei totalitarismi, si innesta un processo di costituzionalizzazione dei diritti che recepisce la lezione americana¹⁶. Il modello che si afferma dopo la seconda guerra mondiale si pone a metà strada tra il modello costituzionale americano (che subordina la legge ai diritti) e quello francese (che afferma il primato della legge). Gli elementi caratterizzanti oggi tale processo sono tre: 1. Una costituzione scritta la cui legittimità deriva, formalmente, dall'essere emanata direttamente dalla volontà sovrana del popolo, ma «sostanzialmente» anche dalla razionalità e giustizia dei principi sanciti; 2. Il carattere rigido della costituzione; 3. Il potere giudiziario nel suo complesso come strumento di garanzia della costituzione contro gli abusi delle maggioranze legislative¹⁷.

Se i tre elementi qui richiamati costituiscono il perno del costituzionalismo contemporaneo secondo la lettura proposta da Matteucci allora, secondo noi, è possibile ritrovare in Rosmini un'interessante anticipazione teorica di questo processo.

Per quanto riguarda i primi due elementi che richiamano la necessità di una costituzione scritta in cui esprimere i diritti fondamentali di tutti gli uomini, leggiamo direttamente cosa sia per Rosmini la costituzione:

«Che cosa è una costituzione? È l'opera più grande che si possa mai fare: l'opera la più importante: quella che dee dare ordine a tutta l'intera nazione, che dandone l'organismo, le dà altresì l'unità, la vita, l'azione, l'esistenza. Una costituzione si decreta perché sia perpetua, ché una nazione non dovrebbe morir giammai»¹⁸.

Per quanto riguarda il terzo punto, cioè la previsione di un potere giudiziario garante della costituzione¹⁹, Rosmini come abbiamo visto propone l'istituzione di un Tribunale politico che abbia il compito di garantire tutti i cittadini dagli abusi del potere centrale:

«Questo supremo e santissimo Tribunale, scrive Rosmini, tutela non meno la giustizia individuale che la sociale, non meno i diritti che riguardano la libertà che quelli che si riducono alla proprietà. Interessa adunque tutti i cittadini egualmente, essendo egualmente sacri i diritti del proletario e dell'uomo dovizioso»²⁰.

¹⁶ Cfr. N. Matteucci, *Lo stato moderno. Lessico e percorsi*, il Mulino, Bologna 1993, pp. 161 ss.

¹⁷ Cfr. Id., *Costituzionalismo*, in N. Bobbio - N. Matteucci - G. Pasquino, *Dizionario di politica*, TEA, Milano 1990, p. 258.

¹⁸ A. Rosmini, *La Costituente del Regno dell'alta Italia*, in Id., *Scritti politici*, Edizioni Rosminiane, Stresa 1997, pp. 278-279.

¹⁹ «Al che si dee aggiungere la necessità d'istituire a fianco de' Parlamenti un potere giudiziale conservatore della Costituzione, un potere che, per vie di mere sentenze opportunamente sanzionate, tenga dentro i loro limiti fissati dalla legge i poteri supremi dello Stato» (Id., *Il comunismo ed il socialismo*, cit., p. 81).

²⁰ Id., *La Costituzione secondo la giustizia sociale*, in Id., *Scritti politici*, cit., p. 234.

Una costituzione scritta e un Tribunale politico con funzioni di garanzia sono le ricette con le quali Rosmini vuole risolvere i nodi teorici che dopo la Rivoluzione francese si sono aperti nella riflessione filosofica politica europea.

Lo Stato liberale ottocentesco finisce con l'enfatizzare il ruolo della legge, del codice civile, della pubblica amministrazione, finendo addirittura con il collocare lo Stato al di là della costituzione. Le conseguenze di questo processo sono ben sintetizzate da Maurizio Fioravanti. Egli scrive:

«Questo slittamento di piano dal primato della costituzione, sia come indirizzo fondamentale che come massimo strumento di garanzia, al primato dello Stato e del suo diritto positivo diviene chiaro e strutturato in forma definitiva soprattutto nell'ultimo quarto del [l'Ottocento] e nei primi decenni del nuovo [secolo], quando con il grande sviluppo della scienza europea del diritto pubblico si codificherà compiutamente la dottrina statualistica liberale dei diritti e delle libertà»²¹.

In questo cammino che, all'indomani della Rivoluzione francese, porta progressivamente verso un accentramento del potere dello Stato a scapito dei diritti e delle libertà dei singoli, Rosmini dimostra di avere delle felici intuizioni sulla genesi e sui pericoli di tale impostazione e sulle possibili alternative. Egli, filosofo e giurista, elabora una concezione che sul terreno del diritto e del costituzionalismo sembra sintetizzare, a volte inconsapevolmente, le esigenze della tradizione giuridica continentale con quella anglosassone soprattutto nella sua variante americana che Rosmini in parte conosce tramite la famosa opera di Tocqueville *La democrazia in America*, di cui lesse sicuramente la prima parte pubblicata nel 1835. Cresciuto in ambito continentale, grande conoscitore e stimatore del diritto romano²², Rosmini è attento alla necessità di un diritto che sia frutto di elaborazione razionale²³ ma che mantenga viva l'esigenza della tradizione anglosassone di non ridurre i diritti alla legge e di salvaguardare così i diritti individuali dall'azione dello Stato. La conferma del debito di Rosmini nei confronti del mondo culturale inglese ci proviene dai suoi stessi testi, come abbiamo visto prima. Nelle pagine conclusive de *La Costituzione secondo la giustizia sociale* egli scrive:

«Fu l'influenza morale che la Francia esercitò in tutta l'Europa, non esclusa l'Italia, che introdusse nelle menti il pregiudizio che il problema sociale sia semplice, e quindi facile. [...] *Sarebbe desiderabile che gl'Italiani si occupassero maggiormente nello studio dei politici e degli economisti inglesi.* Alcuni di questi intesero

²¹ M. Fioravanti, *Appunti di storia delle costituzioni moderne. Le libertà: presupposti culturali e modelli storici*, Giappichelli, Torino 1991, p. 121.

²² Cfr. M. Balestri Fumagalli, *Rosmini e il diritto romano*, Giuffrè, Milano 2003.

²³ Precisiamo ancora una volta che Rosmini non è un pensatore razionalista perché la ragione è sempre perfettibile soprattutto quando si occupa di problemi politici, giuridici e sociali.

meglio di tutti qual zavorra necessaria a tener equilibrato il vascello dello Stato sia la proprietà. [...] Vi hanno delle verità positive negli scrittori di questa nazione pensatrice, che mirabilmente confermano i principi adottati nel progetto di Costituzione»²⁴.

Ci siamo occupati in altra sede di chiarire gli ulteriori debiti di Rosmini verso il mondo inglese²⁵: ci limitiamo a ricordare l'importanza del libero mercato, che Rosmini eredita da Smith, e poi il debito espressamente riconosciuto nei confronti delle tesi politiche di David Hume sul problema dell'origine del potere.

3. *Persona e federazione*

Un aspetto non secondario ai fini di una valutazione generale della filosofia politica e giuridica di Rosmini è la scelta a favore del federalismo che in un certo senso può essere considerata come un corollario necessario del costituzionalismo e della sua concezione filosofica imperniata sul primato della persona umana.

Precisiamo subito che, sebbene Rosmini affronti il tema del federalismo negli scritti degli anni '40, in realtà un accenno a una generica sensibilità anticentralistica da parte del filosofo la ritroviamo già nella giovanile *Politica Prima*. Nel libro I di quest'opera egli scrive:

«Se un Monarca ha sotto di sé molti e diversi Stati e città, crederei sapientissima cosa, che oltre a reggerli con generale governo avesse grandissimo rispetto alle qualità particolari non solo di qualunque provincia ma di qualunque città, e le ordinasse in modo che ciascuna sembrasse quasi un piccolo Stato da sé e disunita bensì nelle relazioni con il suo governo particolare e cittadino dall'altre per maggiore sicurezza del principe, ma in se stessa bene e compiutamente scompagnata e ristretta. E così ogni città starebbe bene e si terrebbe raccolta e piena delle cognizioni de' bisogni propri e atta a soddisfarli, non vaga conoscitrice ed appetitrice di quello che spetta agli altri»²⁶.

Spostandoci adesso agli anni '40, vediamo come Rosmini, anche ponendosi la domanda su quale assetto istituzionale sia maggiormente adatto al caso italiano, mantenga la sua attenzione al dato storico e la sua vocazione antiutopista o antiperfettista²⁷. Senza esitazione, nel saggio intitolato

²⁴ A. Rosmini, *La Costituzione secondo la giustizia sociale*, cit., p. 246 (corsivo nostro).

²⁵ Cfr. S. Muscolino, *Persona e mercato. I liberalismi di Rosmini e Hayek a confronto*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2010.

²⁶ A. Rosmini, *Politica prima*, cit., p. 139. Si potrebbe cogliere qui un'anticipazione di quello che verrà in seguito definito principio di sussidiarietà.

²⁷ «È vano il credere che l'uomo possa creare i materiali stessi; egli deve riceverli quali dà la natura per lavorarli col suo scalpello e allogarli secondo un disegno. Ogni qualvolta il politico, non

Sull'Unità d'Italia, egli scrive che la soluzione migliore sarebbe quella di una Confederazione di Stati. Rosmini ritiene infatti che l'Italia presenti al proprio interno varie anime e che quindi

«unità la più stretta possibile in una sua *naturale* varietà: tale sembra dover essere la formula dell'organizzazione italiana»²⁸.

Rosmini, d'altronde, coerentemente con tutto il suo sistema filosofico imperniato sulla nozione di «sintesimo», è convinto che unità non significhi omologazione. Per questa ragione egli si sente di affermare che

«la Nazione così apparirà tanto più grande, quanto maggiore il nerbo e la vita propria delle singole sue membra, e l'armonia con cui s'uniranno e coopereranno costantemente insieme»²⁹.

Il federalismo si pone così come l'unico assetto in grado di non soffocare le molte anime presenti nella penisola italiana (ivi compresa, naturalmente, quella della Chiesa) e, secondo la mia opinione, tale scelta matura in Rosmini sempre nel confronto serrato con l'universo filosofico-concettuale scaturito dalla Rivoluzione francese. Egli stesso lo riconosce quando scrive:

«Coloro i quali sull'esempio della Francia vorrebbero livellare tutti i municipi, tutte le provincie italiane, spianandone le diseguaglianze e le eminenze finché non vi fosse più che un'eminanza sola, quella della capitale, coloro che vorrebbero concentrare nella capitale tutto, fare che ella sola viva d'una vera vita sua propria, le provincie vivano della vita di lei: pare a me che dimentichino quale l'Italia l'hanno fatta i suoi quattordici secoli d'invasioni straniere, di dissoluzione, d'individuale azione, di parziale organizzazione e d'intestina divisione»³⁰.

Emerge ancora una volta, come abbiamo accennato prima, che la riflessione politica rosminiana ha come bersaglio polemico il contesto culturale francese perché dopo la Rivoluzione si è aperta la strada all'assolutizzazione dello Stato ai danni della persona umana.

Anzi, proprio prendendo spunto dalle riflessioni rosminiane sul federalismo come antidoto al centralismo di derivazione francese, mi pare si possano ricavare alcune spunti interessanti sul rapporto tra modernità e Stato assoluto. E questo appare pienamente in linea con quanto Rosmini scrive a proposito dell'ideale della società civile che secondo lui rappresenta il filo nascosto della storia moderna europea. Nella *Filosofia del*

contento di ciò, vuol fabbricare con materiali creati da sé, fa un'utopia» (Id., *Sull'Unità d'Italia*, in Id., *Scritti politici*, cit., p. 253).

²⁸ *Ibi*, p. 256.

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ *Ibi*, p. 255.

diritto, all'interno di questa cornice ermeneutica, egli giunge addirittura a cogliere qualche elemento positivo anche nell'evento rivoluzionario, perché al suo interno è presente un «germe salutare»³¹, cioè la lotta dell'elemento civile contro l'elemento signorile: l'errore dei rivoluzionari è stato però quello di aver subordinato tutto all'utilità sociale creando così una nuova forma di dispotismo.

Rosmini sembra tra coloro che considerano la storia moderna più come affermazione progressiva del costituzionalismo che come affermazione dello Stato assoluto. In questo quadro, la soluzione federalista lungi dall'essere considerata come una corrente minoritaria nella storia del pensiero politico in realtà diventa un'effettiva possibilità compatibile con il costituzionalismo volta a contrastare ogni forma di concentrazione e di assolutizzazione del potere.

Applicando questa griglia ermeneutica e distinguendo, innanzitutto, la questione della formazione degli Stati nazionali, che rappresenta notoriamente uno (non l'unico!) dei tratti peculiari della modernità, da quella dell'assetto istituzionale che tali Stati hanno progressivamente assunto, possiamo osservare quanto segue: il processo di accentramento del potere da parte delle monarchie ai danni della nobiltà, della Chiesa e delle autonomie locali, riguarda, almeno fino alla Rivoluzione francese, soltanto la Francia, prova ne sia che secondo la celebre interpretazione della Rivoluzione proposta da Alexis de Tocqueville essa altro non sarebbe che l'esito ultimo di tale processo di accentramento.

Osservando invece le altre realtà europee possiamo notare, chiaramente in modo sommario senza scendere nei dettagli, quanto segue.

L'Inghilterra, sicuramente esempio non trascurabile, dopo il periodo rivoluzionario seicentesco ha avuto una forma di governo tale che, come spiega il primo costituzionalista che fa i conti con il concetto moderno di sovranità, ossia Sir Edwards Coke, ignora il significato del concetto di sovranità perché tutto il sistema giuridico inglese è imperniato sulla *common law*.

Nell'Europa continentale, possiamo osservare gli esempi della Confederazione elvetica o delle Provincie Unite che hanno avuto sempre un'organizzazione di tipo federale che ha permesso loro di essere all'avanguardia, soprattutto nel caso olandese dove si è realizzato uno straordinario spazio di tolleranza religiosa e di libero scambio delle idee.

Se osserviamo poi la Spagna, caso sicuramente non secondario al pari di quello inglese, come sottovalutare il commento del grande storico Elliot:

«Se, come in genere si ammette, Ferdinando e Isabella furono anch'essi sovrani moderni come quelli ricordati [Enrico VII, Luigi XI], allora diventa più che natura-

³¹ Id., *Filosofia del diritto*, cit., vol. v, p. 1401.

le attendersi che obiettivo continuo della loro opera fosse l'imposizione dell'unità e la centralizzazione del governo. Invece, se guardiamo i fatti, la Spagna modellata da Ferdinando e Isabella fu sotto molti aspetti diversa dal modello teorico della "Nuova Monarchia", ossia del primo Stato moderno. Allora o si conviene di escludere del tutto la Spagna dal novero degli stati europei in cui quel modello trovò attuazione, oppure si concede che quel modello teorico è sbagliato»³².

Se guardiamo all'esperienza oltreoceano degli Stati Uniti è risaputo che la struttura federale sia stata l'elemento caratterizzante la vocazione antiassolutistica di questo popolo e le parole di Tocqueville sembrano le più adatte a illustrare i vantaggi generati agli Stati Uniti dall'aver adottato una struttura federale:

«Presso le grandi nazioni, dove domina l'accentramento, il legislatore è obbligato a dare alle leggi un carattere uniforme che non tiene conto della diversità dei luoghi e dei costumi; ignaro dei casi particolari, può procedere soltanto attraverso regole generali; gli uomini allora sono obbligati a piegarsi alle necessità della legislazione, perché la legislazione non può adattarsi ai bisogni e ai costumi degli uomini; e questo è una grande causa di torbidi e di miserie. Questo inconveniente non esiste nelle confederazioni: il Congresso regola i principali atti dell'esistenza sociale, mentre tutti i particolari sono abbandonati alle legislazioni provinciali. Non si può immaginare fino a quale punto questa divisione della sovranità contribuisca al benessere di ciascuno degli Stati che compongono l'Unione»³³.

Per quanto riguarda l'Italia e la Germania, l'unità nazionale viene raggiunta invece solo nella seconda metà dell'Ottocento e sotto l'influsso delle categorie concettuali imposte dalla Rivoluzione francese, anche se è indubbio che già nella Prussia settecentesca si manifestano chiare avvisaglie di una certa mentalità burocratica e centralistica.

Riassumendo le fila del discorso, quello che si potrebbe ipotizzare utilizzando la lettura di Rosmini, è che, lungi dal considerare lo Stato assoluto come il tratto tipico della modernità, bisogna piuttosto pensare ad esso come alla degenerazione dall'autentica modernità. Le responsabilità, se così le si può definire, della deviazione da parte della modernità dalla sua linea più autentica sono attribuibili ad alcune idee sviluppate in Francia a partire da Bodin e poi dall'illuminismo tramite Rousseau: tali idee hanno poi influenzato tutta la riflessione politica e giuridica dell'Ottocento.

Non è un caso che Gianfranco Poggi, in uno studio sull'evoluzione dello Stato tra il Settecento e l'Ottocento, scrive: «In tal modo, mentre il diritto diviene parte integrante di importanti processi politici, al contempo perde l'autonomia di cui godeva in precedenza rispetto ai potenti in quanto complesso di principi e di norme che derivano il loro contenuto e la

³² G.H. Elliott, *La Spagna imperiale. 1469-1716*, tr. it., il Mulino, Bologna 1982, p. 83.

³³ A. de Tocqueville, *La democrazia in America*, tr. it., Utet, Torino 2007, p. 193.

loro validità dalla religione, dal costume, o dalle pratiche spontaneamente adottate da gruppi corporativi: si configura chiaramente come un prodotto (e, inevitabilmente, come strumento) di scelte politiche»³⁴. È evidente che la situazione descritta da Poggi è relativa a una circostanza in cui il concetto di sovranità diventa l'elemento prioritario.

Un esempio chiarificatore di questa tendenza alla centralizzazione in atto nell'Ottocento è la «dottrina dei diritti pubblici soggettivi» che caratterizza la concezione ottocentesca dello Stato. Nata per tentare di tutelare i diritti dei singoli, tale dottrina afferma che lo Stato sia un soggetto la cui azione è disciplinata dalla legge per cui tra esso e il singolo si può instaurare un rapporto giuridico con la possibilità di un giudice indipendente. Ma in realtà questo tentativo vale solo per lo Stato-amministratore e non per lo Stato-legislatore: quest'ultimo rimane titolare di un potere assoluto³⁵. Un autorevole giurista osserva infatti:

«Se il concetto dei diritti pubblici soggettivi veniva dalla teoria dello Stato liberale dell'Ottocento, non era per nulla esclusa la possibilità di un suo impiego – in funzione residuale e non più centrale – in un contesto favorevole alla dominanza dello Stato sui diritti dell'individuo»³⁶.

Venendo al caso italiano che ci interessa più da vicino, il processo di unificazione, al di là delle polemiche spesso sterili che vengono sollevate e che qui non interessano, è stato caratterizzato da una spinta centralistica che oggi, senza mettere in discussione i traguardi positivi raggiunti, mostra alcuni limiti. Rosmini, nell'Ottocento, insieme ad altri pensatori con sensibilità differenti, come Gioberti, Cattaneo, Balbo, intuisce che la federazione è la scelta più consona al contesto italiano e, contrapponendola al centralismo di derivazione francese, dimostra che il federalismo è un categoria politico-giuridica che permette una lettura positiva della modernità e delle sue acquisizioni contro una degenerazione di fatto avvenuta in Francia e che dopo la Rivoluzione ha contaminato tutta l'Europa.

Così interpretato, Rosmini, si contrappone da questo punto di vista all'altro grande interprete della modernità che è Hegel. Senza entrare nel labirinto delle interpretazioni possibili della sua opera, riteniamo infatti che la concezione giuridica hegeliana rappresenti una delle massime espressioni filosofiche della categoria moderna dello Stato che si pongono dopo la Rivoluzione francese.

³⁴ G. Poggi, *Lo Stato. Natura, sviluppo e prospettive*, il Mulino, Bologna 1992, p. 47.

³⁵ Cfr. G. Zagrebelsky, *Il diritto mite*, Einaudi, Torino 1992.

³⁶ *Ibi*, p. 62.

4. Conclusioni

Avviandoci alla conclusione, quali sono le ragioni per cui la filosofia della politica e la filosofia del diritto rosminiana possono essere utili ancora oggi al lettore contemporaneo?

Indubbiamente il fatto che egli difenda una posizione liberale imperniata su una costituzione scritta, rappresenta sicuramente un audace tentativo, all'indomani della Rivoluzione, di ripensare il ruolo dello Stato o società civile nell'ambito di una modernità che si muove su sentieri pericolosi. Rosmini, tra pochi, sembra aver compreso il pericolo che l'uso distorto di certi concetti può recare: mi riferisco al concetto moderno di sovranità, al primato della legge e all'assolutizzazione del diritto positivo. Contemporaneamente, egli sembra avere individuato anche i rimedi contro tali possibili abusi: si pensi al potere giudiziario come unica garanzia contro l'onnipotenza dei Parlamenti e come strumento, quindi, per salvaguardare la Costituzione e i diritti dei cittadini; non si trascuri poi che egli sembra comprendere pienamente che la omologazione delle società intermedie a vantaggio della società civile (o Stato) è una tendenza assai pericolosa e in contraddizione con quella che è l'istanza tipica della modernità, cioè la centralità del soggetto umano nelle sue molteplici espressioni.

Sicuramente, per certi versi Rosmini è stato profetico. È stato profetico all'interno della Chiesa anticipando certe tematiche che solo con il Concilio Vaticano II si sono imposte, ma è anche stato profetico sul pericoloso indirizzo assunto dalla società europea del suo tempo e sugli scenari futuri: i totalitarismi nel Novecento, la società consumistica, l'assorbimento del singolo nella massa, l'assoluto primato dato all'uguaglianza nei confronti della libertà, per usare la famosa espressione di quel grande pensatore liberale che è stato Popper. Tutte queste sono le conseguenze nefaste di quegli errori concettuali che Rosmini intravede dietro la Rivoluzione francese, dietro l'utilitarismo economico di Melchiorre Gioia e dietro il pensiero utopista e socialista che in quegli anni muove i primi decisi passi.

L'errore che è a monte di tutti gli altri è quello del perfettismo che, applicato alla società civile, implica l'attribuzione di una missione salvifica allo Stato che subordina l'individuo ai fini collettivi. L'errore del perfettismo, per Rosmini, è di natura filosofico-teologica perché scaturisce dalla negazione di quella situazione originaria che la teologia cristiana ha sempre chiamato «peccato originale». L'uomo nella storia è sempre in una situazione perfettibile, ma ciò non autorizza nessuno, soprattutto lo Stato, ad assumersi compiti che spettano in realtà soltanto a Dio. Per questo, Rosmini difende un approccio antiperfettista che trova la sua più chiara enunciazione, a livello di teoria politica, nella dottrina liberale.

Da questo punto di vista, la figura di Rosmini merita grande attenzione perché la sua statura di pensatore europeo non emerge solo dai suoi scrit-

ti sulla politica, ma anche da quelli dedicati alla morale, alla metafisica, all'antropologia.

E il messaggio più grande che egli lascia a noi che tanto parliamo di diritti umani in un mondo globalizzato come quello odierno, è proprio quello di operare in politica abbandonando l'utopia e adottando un atteggiamento realista. E questo auspicio, per ogni pensatore liberale e cristiano, non può che essere uno stimolo da non dimenticare mai.